ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434
Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it
Sito istituzionale https://lorenzolotto.edu.it

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PARENTALE

Documento deliberato dal Collegio Docenti in data 30-06-2023 con delibera n° 53, dal Consiglio d'Istituto in data 30-06-2023 con delibera n°83 e valido fino ad ulteriore modifica dello stesso.

PREMESSA

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare o paterna, è la scelta di una famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli. Può coprire tutto il percorso di studi, dalle scuole primarie fino al termine dell'obbligo scolastico previsto per almeno dieci anni (fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni).

Secondo le leggi italiane, l'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole primarie e secondarie statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente.

Qualora i genitori decidano di ricorrere all'educazione parentale, la responsabilità dell'assolvimento dell'obbligo scolastico viene assunta direttamente dalla famiglia.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione italiana - Art. 30 – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (…).

Costituzione italiana - Art. 33 – (…) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (…).

Costituzione italiana - Art. 34 – La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è gratuita.

D.L. n. 297/1994, art. 111 (Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico)

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o ancheprivatamente, secondo le

norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Decreto ministeriale n. 489/2001, art. 2 comma 1

"Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione
b) i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione"

Decreto Legislativo n. 76/2005, art. 1 (Diritto- dovere all'istruzione e alla formazione),comma 4

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Circolare 93 del 23/12/2005

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

Nota ministeriale 5693 del 20 giugno 2005: (…)

- I genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta "una tantum" ma confermarla anno per anno.
- Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente.
- La capacità tecnica da accertare mira a garantire l'interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati..

Legge n.296/2006, art. 1, comma 622

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".

Circolare n. 35 del 23/12/2010

All'obbligo si adempie: (…) -con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L. vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L. vo 15 aprile

2005, n. 76). Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: 1. ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale (...)

Circolare ministeriale n. 110 del 29/11/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

I genitori che desiderano intraprendere la strada dell'istruzione parentale devono:

a. formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale scelgono di avvalersi dell'istituto dell'Istruzione Parentale
b. Allegare alla dichiarazione l'autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farla autonomamente o in alternativa l'intenzione di appoggiarsi a docenti privati Decreto legislativo n 62/2017, art. 23.

In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, art. 3 e 4

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Requisiti di ammissione. Esami di idoneità nel primociclo di istruzione. Modalità di svolgimento.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- Frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazioneprofessionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà"
- Sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione delsistema nazionale di istruzione 13/23 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015
- Istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2017, glistudenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classesuccessiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, finoall'assolvimento dell'obbligo di istruzione

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DEROGHE

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione parentale". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi.

ADEMPIMENTI

- La famiglia deve presentare ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola "del territorio di residenza", da intendersi per il primo ciclo come l'Istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno, per il secondo ciclo l'istituzione scolastica più vicina tra quelle nella cui offerta formativa è presente l'indirizzo di studio prescelto; in entrambi i casi va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito territoriale
- La scelta dell'istruzione parentale, come previsto dall'art. 1 comma 4 D.Lgs 76/2005, va comunicata all'Autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D.lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per:
    - ✓ L'iscrizione
    - ✓ I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli
    - ✓ Dal momento in cui l'istituzione scolastica riceve la comunicazione diventa <u>scuola vigilante</u> sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. Come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata, la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione <u>senza ulteriori verifiche</u> in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione
    - ✓ L'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversada

quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza

- ✓ Al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione
- ✓ In caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che, come detto, rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione
- ✓ L'istituzione scolastica è responsabile della registrazione al SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità.

CANDIDATI

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali, non paritarie oppure che si avvalgono dell'istruzione parentale, i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado d'istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuolastatale o paritaria nei termini sotto indicati.
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria, indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'Esame di Stato
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'Esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata

REQUISITI DI AMMISSIONE

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito acoloro che, entro il 30

aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado. L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

SEDI DI ESAME

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.

DOMANDE DI ISCRIZIONE E TERMINI PREVISTI

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'Esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

COMPOSIZIONE COMMISSIONE ISTRUZIONE PARENTALE ESAMINATRICE

Commissione scuola primaria - La commissione per l'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria o alla classe prima della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti di scuola primaria designati dal Dirigente scolastico.

Commissione scuola secondaria - La commissione per l'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda e alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità.

PROVE D'ESAME DI IDONEITÀ

Le prove dell'esame di idoneità si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove dell'esame di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

Scuola primaria - L'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria o alla classe prima della scuola secondaria di primo grado consiste in due

prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in uncolloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
Scuola secondaria - L'esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda e allaclasse terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria (Inglese), nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

CALENDARIO D'ESAME E PROVE D'ESAME

Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità, che si svolgono in una sessione unica entro il 30 giugno.
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidatinon siano in possesso di promozione o di idoneità.
L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in unaprova scritta relativa alle competenze logico matematiche e in un colloquio.
Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.
L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito dell'Esame di Idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe.

REQUISITI DI AMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ
(Decreto ministeriale 8 febbraio 2021)
AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA
Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Inoltre:

Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (D. Lgs. 62/2017 e dal D.M. 741/2017)

Gli alunni in istruzione parentale che devono sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono equiparati a candidati privatisti.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con giudizio in livelli. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi (per la secondaria di primo grado e con l'attribuzione dei livelli di competenza per la primaria).

Per quanto concerne le prove INVALSI, si sottolinea che per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ovesosterranno l'esame di Stato medesimo. Pertanto, essendo gli alunni in istruzione parentaleequiparati, per quanto concerne gli esami, ai candidati privatisti, l'obbligo è valido anche per tale tipologia di candidati.

L'istituzione scolastica, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

SINTESI FINALE

FASE PROCEDIMENTO	TEMPI	MODULISTICA
Comunicazione di avvalersi dell'istruzione parentale	- NEL PERIODO DELLE ISCRIZIONI (GENNAIO-FEBBRAIO), **altrimenti** quando si realizza l'idea di istruzione parentale per la prima volta - POI ANNUALMENTE nel periodo delle iscrizioni per l'anno a seguire	Comunicazione di istruzione parentale OPPURE Comunicazione ritiro alunno dalla frequenza scolastica-Istruzione parentale (in corso d'anno)
Richiesta esame di idoneità in qualità di candidato esterno	Entro il 30 aprile di ogni anno	Domanda di esame di idoneità (e allegato programma esame svolto)
Richiesta Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo d'Istruzione in qualità di candidato esterno	Entro il 20 marzo di ogni anno	Domanda di Esame di Stato conclusivo del I ciclo (e allegato programma esame svolto)

Protocollo approvato dal Collegio docenti con delibera n. 53 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 83 del 30 giugno 2023.